



PROVINCIA DI VENEZIA

REP. N. 29735

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di assistenza e accompagnamento allievi minori disabili presso il Centro di Formazione Professionale di Chioggia. C.I.G.: Z580627032.

Scrittura privata redatta in due originali

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

SONO COMPARSI

da una parte:

- il dott. Giovanni Braga, nato a Venezia il 4 novembre 1974 e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 80008840276, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". Il dott. Giovanni Braga, competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2010 numero 75, protocollo numero 80975, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2918 dell'11 ottobre 2012 protocollo numero 91237;

dall'altra parte:

- il sig. Vincenzo Calbi, nato a Stigliano (MT), il 12 dicembre 1964, il quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della società Fides Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Legnano (MI), via Gioberti n. 42, cap. 20025, codice fiscale e iscrizione alla Camera di



Commercio di Milano, n. 07775050961, data di iscrizione 14 marzo 2012, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. 1981242, La suddetta società Fides Società Cooperativa Sociale nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore";

PREMESSO

- che, l'esecuzione del servizio denominato "servizio di assistenza e accompagnamento allievi minori disabili presso il Centro di Formazione di Chioggia" è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 2918 dell'11 ottobre 2012, protocollo n. 91237, esecutiva ai sensi di legge;
- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' "Appaltatore", come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del 18 ottobre 2012 prot. numero 93304 del 18 ottobre 2012;
- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. numero 163/2006;
- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri 92056 e 92060 in data 16 ottobre 2012 e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data 16 ottobre 2012, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;
- che si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data 12 novembre

2012 come risulta dal relativo verbale.

- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in data 1 ottobre 2012 prot. numero CWE/8096/2012/CVE0235, dal quale risulta, tra l'altro:

- a) la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;
- b) che non sussistono le cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni ai fini di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575, e successive modificazioni, cosiddetta normativa antimafia.

- che il Dirigente del Settore Formazione Professionale con dichiarazione del 7 novembre 2012 ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della "Provincia".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1


(PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione del servizio denominato "servizio di assistenza e accompagnamento allievi minori disabili presso il Centro di Formazione



Professionale di Chioggia” come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero 2572 del 31 agosto 2012, protocollo numero 78257, esecutiva, composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Le Parti si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale. Detto capitolato, in copia certificata conforme all'originale dal dott. Giovanni Braga in data 7 novembre 2012, è allegato al presente contratto sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto il restante documento di cui al comma 1, in data odierna, per la sua integrale accettazione, e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della “Provincia”.

3. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. La "Provincia" pagherà all'"Appaltatore" che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di diciottomilatrecento/38 euro (€ 18.300,38) oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
3. Il contratto è stipulato a corpo.
4. La "Provincia" informa l'"Appaltatore", che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore di esecuzione, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.
5. Ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, l'"Appaltatore" è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.
6. Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'"Appaltatore", ai sensi dell'articolo 304 del D.P.R. 207/2010.
7. La "Provincia" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'"Appaltatore".
8. La "Provincia" dichiara che effettuerà i pagamenti all'"Appaltatore", in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191.
9. L'"Appaltatore" informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e



quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig. Vincenzo Calbi, al quale la Provincia effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla "Provincia".

10. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. La "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero 2918 dell'11 ottobre 2012, protocollo numero 91237, (impegno 2012/874/2).

12. La "Provincia" avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 6

(DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto decorre dal 12 novembre 2012 e terminerà il 31 dicembre 2013.

ARTICOLO 7

(INADEMPIENZE E PENALI)

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “A”.

ARTICOLO 8


(LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO)

1. L'“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ARTICOLO 9

(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010 oltre a quanto



previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 10

(REFERENTE DELL'APPALTATORE)

1. L' "Appaltatore" dichiara che il signor Vincenzo Calbi è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità della Dott.ssa Emanuela Beatrice, nata a Legnano l'11 dicembre 1978, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

ARTICOLO 11

(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA')

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 12

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli 10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera "A" e l'articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

2. In caso di sopravvenuta disponibilità dei beni oggetto del presente contratto nel

Mercato Elettronico della P.A. a condizione di maggior vantaggio economico rispetto a quelle stabilite dal presente contratto, questo di risolve di diritto, salva la possibilità, per la ditta affidataria, di sottoscrivere apposito atto aggiuntivo di adeguamento a tali condizioni entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante

ARTICOLO 13


(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 14

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. L'"Appaltatore", a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, cauzione definitiva, a mezzo di fidejussione assicurativa n.071886602, in data 12 novembre 2012, stipulata con Allianz S.p.A. Divisione Allianz Ras – Agenzia Principale di Milano di duemilasettecentocinquantadue/38 euro (€ 2.752,38). Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in data 30 novembre 2012. Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dal dott. Giovanni Braga in data 12 dicembre 2012, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
2. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà automaticamente svincolata con le modalità e nei termini previsti



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the official stamp.

dall'articolo 113, commi 3 e 5, del D. Lgs. 163/2006.

3. La "Provincia" e l' "Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la "Provincia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 15

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 16

(SUBAPPALTO)

1. Le parti prendono atto che, come previsto al punto § 5 del disciplinare di gara, non è ammesso il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 17

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è dott. Nicola Boscarato cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

a) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;

c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'"Appaltatore", viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'"Appaltatore", che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente la "Provincia" procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del presente contratto.

d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 10 a cui è consegnata una copia.

2. La "Provincia" si impegna a comunicare all'"Appaltatore" l'eventuale variazione del nominativo.

ARTICOLO 18

(OBBLIGHI DELL'"APPALTATORE" NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor Vincenzo Calbi dichiara che l'"Appaltatore" applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore Cooperative Sociali ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.



The image shows a handwritten signature in black ink at the top right. Below it is a circular official stamp of the Province of Venezia (Provincia di Venezia). The stamp features the provincial coat of arms in the center, surrounded by the text "PROVINCIA DI VENEZIA" and a small star at the bottom.

ARTICOLO 19

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

La "Provincia" dà atto che l'"Appaltatore" è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso da I.N.A.I.L. di Legnano, in data 2 novembre 2012, acquisito al protocollo della Provincia il 14 novembre 2012, al numero 101156;

ARTICOLO 20

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

ARTICOLO 21

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di Venezia-Mestre, all'indirizzo via Forte Marghera n.191.

ARTICOLO 22

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di quindici/08 (€ 15,08) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'"Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

ARTICOLO 23

(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27- b della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 24

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)


1. La "Provincia" informa l' "Appaltatore" che "titolare" del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione il dott. Giovanni Braga del Servizio Formazione Professionale, e per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Provincia di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

La Stazione Appaltante

Il dirigente del Servizio Formazione Professionale


Dott. Giovanni Braga



L'Appaltatore

FIDES Cooperativa Sociale
FIDES Società Cooperativa Sociale
Via U. Gioberti, 42
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331.465418 - Fax 0331.1816951
Part. IVA Cod. Fisc. 07775050961

Sig. Vincenzo Calbi




Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Obblighi dell'Appaltatore e documenti facenti parte del contratto), articolo 4 (Corrispettivo dell'Appalto), articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 6 (Durata del contratto), articolo 7 (Inadempienze e penali), articolo 12 (Risoluzione e recesso del contratto), articolo 16 (Subappalto), articolo 18 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti).

La Stazione Appaltante

Il dirigente del servizio Formazione Professionale


Dott. Giovanni Braga



L'Appaltatore

FIDES Società Cooperativa Sociale

Sig. Vincenzo Calbi



FIDES COOPERATIVA SOCIALE
Via V. Gioberti, 42
20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331.1465418 - Fax 0331.1816951
Part. IVA - Cod. Fisc. 07775050961

“Provincia di Venezia”

Repertorio n. 29735

Il sottoscritto segretario generale, Dott. Stefano Nen, ha registrato la presente scrittura privata al repertorio provinciale in data odierna al numero 29735

Li, 18 dicembre 2012

Il Segretario Generale

